proc. 2524/2020 RGC



## TRIBUNALE DI GROSSETO

- **sezione civile** -

## IL GIUDICE

visti gli atti della causa in epigrafe

visto il decreto legge n° 11 dell'8.03.2020 avente ad oggetto *'misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19'* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 in data 8 marzo 2020;

visto il D.L. l 7 marzo 2020, n. l 8 *(misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostengo economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 in data 17 marzo 2020 convertito con modifiche con legge 27/20;

visto che con ordinanza depositata telematicamente veniva disposta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 83 comma 7 lett. H del D.L. n. 18/2020, così come modificato dall'art. 22! DL 34/2020, concedendo alle parti termine per depositare 'foglio di udienza' sostitutivo della effettiva presenza all'udienza fissata per la decisione sulla domanda cautelare;

visto che con l'atto introduttivo xxxxxxx ha chiesto emettersi provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti di TIM S.p.A. avente ad oggetto l'ordine di riallaccio della propria linea telefonica;

che, instaurato il contraddittorio, nessuno risulta essersi costituito per la parte resistente di cui, stante la ritualità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia;

che con il foglio depositato in sostituzione della partecipazione all'udienza la ricorrente ha dato atto che la linea telefonica era stata riattivata poco dopo la notifica; che lamentava tuttavia che non era avvenuta anche la sostituzione del cavo esterno che nel corso degli anni aveva provocato numerose interruzioni;

che l'intervenuta riattivazione del servizio telefonico oggetto del ricorso fa ritenere cessata la materia del contendere, mentre l'ulteriore richiesta di sostituzione del cavo, evidenziata per la prima volta nel depositato 'foglio di udienza', non solo integra domanda nuova, ma altresì non è richiesta sostenuta dalla prova dei presupposti né di *fi11nus,* né di *periculum,* stante il ripreso funzionamento della linea per cui si è agito in giudizio; che trattasi pe1ianto di ulteriore domanda inammissibile in

questa sede e che ben potrà essere oggetto di contestazione sul piano contrattuale nella ordinaria sede di merito;

che la riattivazione della linea successivamente al deposito e notifica del ricorso fa ritenere

sussistenti i presupposti della compensazione delle spese di lite in ragione della metà; per la restante metà deve invece essere ritenuta la prevalente soccombenza virtuale della resistente, con conseguente condanna di TIM alla refusione delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo in base al DM 55/14 con riferimento al valore minimo dello scaglione di valore indeterminato, escluse le fasi non espletate;

## P.Q.M.

Dichiara la contumacia di parte resistente;

Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda cautelare di riattivazione della lenea telefonica;

dichiara l'inammissibilità della ulteriore domanda di sostituzione del cavo;

dichiara le spese di lite compensate tra le parti in ragione della metà; condanna parte resistente TIM a rifondere a parte ricorrente la restante metà delle spese di lite che si liquidano (con riferimento alla suddetta metà) in euro 1200 per compenso professionale, euro 21,50 per spese, oltre rimb. forf., IVA e CPA come per legge.

## Alla cancelleria per comunicazione alle parti.

***Grosseto,*** *il* ***19.01.2021***

Il Giudice

*dott.ssa Paola Caporali*

## Tribunale Ordinario di Grosseto

**G.D. Dott.ssa Paola Caporali- R.G. n. 2524/2020 Udienza del 19 gennaio 2021**

## Memoria difensiva per

**Telecom Italia S.p.A.,** in via alternativa denominata TIM S.p.A. (di seguito anche "Telecom" o "TIM"), C.F./P.IVA 00488410010, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. I, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e procuratore speciale, Dott.ssa Sandra Tomarelli, in virtù dei poteri conferitigli per atto Notaio Dott.ssa Sandra De Franchis di Roma del 7 novembre 2018, Rep. n. 10492, Racc. n. 4986 **(Doc. 1),** rappresentata e difesa dal!'Avv. Arturo Leone (C.F. LNERTR55M22B429U; pec: arturoleone@ordineavvocatiroma.org; fax 06/69667011) e dall'Avv. Alessandro Berti Arnoaldi Veli (C.F. BRTLSN74M22Fl52Y; pec: avv.bertiamoaldi@pec.it; fax 06/69667011), giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti procuratori (Bird&Bird) in Roma, via Flaminia 133

- *resistente* -

## nel procedimento *ex* art. 700 c,p.c. promosso

dalla **Sig,ra Susanna Zecca** difesa e rappresentata dal!'Avv. Ilaria Nunziata

\*\*\*

- *ricorrente* -

Con ricorso *ex* mt. 700 c.p.c. e pedissequo provvedimento di fissazione udienza e trattazione scritta notificati a Telecom il 14 dicembre 2020, la

Sig.ra Susanna Zecca convemva in giudizio l'esponente chiedendo all'Ill.1110 Tribunale di *" ...ordinare a TIM S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore 1'immediata riattivazione della linea telefonica al numero 0564580565 senza alcun costo a carico della ricorrente; 2) in denegata ipotesi, disposta la convocazione personale delle parti, emettere ordinanza di immediato riallaccio della linea telefonica senza alcun costo per la ricorrente e/o comunque* i *provvedimenti ritenuti opportuni nei c01ifì-onti della TIM S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;* ... ".

La Sig.ra Zecca ha avanzato la presente domanda cautelare sostenendo, in sintesi

di essere cliente Telecom *"da moltissimi anni* ... *per la linea telefonica fissa sull'utenza n. 0564 585065";*

che *"pur avendo puntualmente pagato tutte le bollette telefoniche"* l'utenza in questione non risulterebbe più funzionante dal 26 settembre 2020 *''per cause imputabili esclusivamente al gestore tee/fonico";*

che *"nonostante* i *numerosi solleciti sia telefonici* ... *sia scritti TIM non ha ancora riattivato la linea telefonica in oggetto";*

che l'asserito *"prolungato disservizio sta causando alla ricorrente notevoli disagi"* in quanto *"la sig.ra Zecca vive con il marito invalido in una zona isolata,* ... *dove e/eppure la linea mobile è sempre raggiungibile. Senza considerare che essendo costretta ad utilizzare ji·equentemente il telefono cellulare la ricorrente sta subendo notevole dispendio economico".*

2

li G.D. non riscontrando sussistenti gli asseriti motivi d'urgenza per l'emissione dell'invocato provvedimento *inaudita altera parte,* ha fissato l'udienza del 19.01.2021 revocando contestualmente la comparizione delle parti per la trattazione scritta della stessa *ex* art. 83 co. 7 lett.h) D.l. 18/2020.

Con il presente atto Telecom si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto

della domanda cautelare nei suoi confronti in quanto carente dei requisiti di legge, per le ragioni di seguito esposte in

**Fatto e Diritto**

1. **Sul *ti111111s boni i111·is***

Il lamentato disservizio dell'utenza n. 0564/585065 è stato definitivamente risolto dall'esponente in data 22 dicembre 2020, come anche dato conto dalla ricorrente nelle sue note di trattazione scritta; peraltt·o, diversamente da quanto sostenuto da controparte, l'intervento è stato risolutivo non risultando pcraltt·o le *"numerose prolungate interruzioni"* del servizio che la Sig.ra Zecca asserisce genericamente che ci sarebbero state nel corso degli anni.

Ciò detto, l'asserito disservizio è stato causato da un guasto certamente non imputabile all'operatore, verificatosi a causa delle intemperie e del mal tempo su un cavo primario in palificazione instradato su una linea lunga molti chilomett·i elemento questo che rende del h1tto ininfluente/hTilevante *"la sostituzione del cavo telefonico esterno"* chiesta da controparte - con difficoltà di accesso a proprietà private che hanno reso l'intervento di risoluzione estt·emamente complesso, richiedendo più interventi successivi da pmte di una squadra di tecnici specializzati.

3

# In ogni caso, Telecom e i tecnici all'uopo incaricati ham10 eseguito ogni operazione necessaria alla risoluzione del guasto con conseguente ripristino dell'utenza.

Pertanto, la contestazione avversana secondo cui *"TIM senza alcuna*

# *giustificazione 11011 ha riattivato la linea telefonica dell'odierna ricorrente"* (pag. 2 citazione) non ha alcun fondamento; vuoi perché, come detto, la linea è stata riattivata ed è ad oggi regolarmente funzionante; vuoi perchè nel caso di specie non sussiste alcun ritardo colpevole nella risoluzione del lamentato disservio; l'esponente, infatti, a fronte della particolare complessità dell'intervento tecnico si è adoperata prontamente e diligentemente ai fini della sua risoluzione.

1. **Sul *peric11l11111 i11 mom***

Fermo quanto esposto in ordine all'insussistenza del *fi1mus boni iuris,* si osserva che la domanda cautelare è infondata anche sotto il profilo del *periculum in mora.*

# Innanzitutto, come detto, la linea 0564585065 è ad oggi regolatmente

attiva sia per le chiamate in entrata che in uscita, e ciò ha determinato il venir meno del petitum cautelare, e con esso, le ragioni di urgenza - ammesso e non concesso che queste esistessero - alla base della pretesa della Sig. ra Zecca.

## Assenza del pregiudizio grave ed irreparabile sotteso all'azione

**cautelare**

# Oltre a ciò va sottolineato che la ricoffente non ha provato alcun pregiudizio grave ed iffeparabile a fondamento della sua domanda, limitandosi a sostenere in maniera generica e non circostanziata di stare

4

subendo *"notevoli disagi",* connessi al fatto che la Sig.ra Zecca vive con il marito invalido in una zona asseritamente isolata dove neppure la linea mobile sarebbe sempre raggiungibile, affennando poi che *"essendo costretta ad utilizzare fi'equentemente il telefono cellulare la ricorrente sta subendo notevole dispendio economico"* (pag. 2 citazione).

Ebbene, se la Sig.ra Zecca è stata *costretta* ad *utilizzare fi'equentemente* il

telefono cellulare, ciò significa che la linea mobile è utilizzabile e funzionante; diversamente se la linea mobile fosse stata effettivamente irraggiungibile (circostanza che si contesta in questa sede, considerata anche la molteplicità di operatori telefonici a cui rivolgersi) la Sig.ra Zecca non avrebbe potuto utilizzare il telefono cellulare e dunque non avrebbe subito alcun *dispendio economico.*

Ad ogni buon conto, si ritiene opportuno evidenziare che **un asserito**

## pregiudizio che può trovare un ristoro di tipo economico, è tale da escludere di per sé l'esistenza del *pe1·ic11/11111 in mora.*

Ebbene, sul punto della non ilTeparabilità del danno di natura economica,

vi è giurisprudenza costante, secondo cui "il *pericolo del verificarsi di un danno patrimoniale 11011 costituisce un danno grave ed irreparabile, in quanto il danno patrimoniale è per sua natura sempre riparabile mediante il successivo risarcimento"* (Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, Sent. 14 giugno 2011, n. 1292; in senso confo1me Trib. Modena, Sez. I, 9 luglio 2003). Ed ancora, il Tribunale di Roma con ordinanza del 31 agosto 2001 ha respinto un provvedimento d'urgenza richiesto nei confronti di un altro resistente, motivando il rigetto con la constatazione che "il *danno paventato è di natura economica e quindi 11011 irreversibile in quanto*

5

***l'isarcibile ...*** ".

Anche sotto questo profilo è dunque evidente l'insussistenza del *pericu/11111*

***in mora.***

## Sugli asseriti danni subiti da controparte

Fenno ed impregiudicato quanto sopra esposto, si contestano infine le generiche pretese risarcitorie della ricoffente essendo le stesse infondate nonché assolutamente disancorate da qualsiasi parametro giuridico valutativo

\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto e dedotto, Telecom Italia S.p.A., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'accoglimento delle seguenti

## conclusioni

voglia !'Ili.mo Giudice Designato adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

rigettare le domande di paite ric01Tente in quanto carenti dei presupposti del *fiunus boni iuris* e del *periculum in mora,* anche alla luce dell'intervenuta cessazione della mateiia del contendere cautelare.

Con vittoria di spese, dhitti ed onorari o quantomeno con compensazione delle spese di giudizio.

Si deposita il seguente documento:

I) Atto conferimento poteri Dott.ssa Sandra Tomarelli. Roma - Grosseto, 18 gennaio 2021

Avv. Altura Leone Avv. Alessandro Betti Amoaldi Veli

6

**ILARIA NUNZIATA AVVOCATO**

Spett.le TIMSPA

Studio Legale Via G. Negri,1

MILANO

P. IVA 00488410010

*Progetto di Notula N.* 3 *del 21.01.2021*

*Ai sensi del* D.P.R. *633/72,non costituisce fattura, che sarà emessa al saldo*

Oggetto: Liquidazione spese Ordinanza del 19.01.2021 Causa n 2524/2020 RG Tribunale di Grosseto Zecca *Il* TIM spa

|  |  |
| --- | --- |
| Compensi | € 1.200,00 |
|  | 180 |
| Cap4% | 55 20 |
| Totale | 1.435,20 |
| *NA22%* | 315 74 |
| Totale | 1.750,94 |
| **Soese vive** | 21,50 |
| Netto a pagare | 1.772,44 |

Grosseto, 21.01.2021

IBAN IT23R0885114302000000340876

Avvocato Ilaria Nunziata

/,,,-· *( )' fi* ... ,, ,-,, '

*;1* V-)

',.. *r* ./( ••I ,,,(\_

*)*

*/.,!.*

' *,/ (* ,,, J

I *I*

•-<. *)*

**N. R.G. 2524/2020 RGC**



**TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO**

## DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

**E CONTESTUALE TRATTAZIONE SCRITTA**

- *art 83 ca* 7 *lett. h) d./. 18/20* -

Il giudice dott.ssa Paola Caporali,

visti gli atti della causa di cui in epigrafe, visto l'art. 83 comma 7 del D.L. n. 18/2020;

# lette le Linee guida del CSM adottate con delibera del 26 marzo 2020, avuto riguardo alla seconda fase, dall'll.05.2020 fino al 30 giugno 2020, individuata sulla base dell'art. 83 del citato D.L.;

visto l'art. 83 comma 7 lett. H del D.L. n. 18/2020;

# ritenuta l'opportunità, per la natura del procedimento e non essendo in questa fase richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, di prevedere lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio ed il deposito telematico di scritti contenenti le sole istanze e conclusioni, riservando all'esito la successiva adozione fuori udienza del provvedimento richiesto;

**P.Q.M.**

# fissa l'udienza **del 19.01.2021** e contestualmente revoca la comparizione delle parti per la medesima udienza, disponendo la trattazione scritta ex art. 83 co 7 lett. h) O.I. 18/20;

1. dispone che parte ricorrente provveda a notificare ricorso e presente

# decreto a parte resistente entro il 22.12.2020;

1. invita i procuratori delle parti a depositare in via telematica, entro il 5.06.2020, note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni, supportate da eventuali deduzioni, ovvero eventuali richieste istruttorie, che terranno luogo della comparizione in udienza, che non avverrà;

# si riserva di trattenere quindi la causa in decisione, previo riscontro del deposito delle suddette note, il giorno già fissato per l'udienza, salvo che il resistente (che ha facoltà di costituirsi fino al giorno dell'udienza) si costituisca dopo il deposito delle note da parte della ricorrente, nel qual caso verrà assegnato a parte ricorrente ulteriore termine per repliche e la causa sarà trattenuta in decisione all'esito;

1. avverte che, in difetto di deposito delle suddette note, l'inerzia delle parti

sarà interpretata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. come mancata comparizione, con conseguente rinvio dell'udienza per gli stessi incombenti.

***Manda alla cancelleria per l'urgente comunicazione alle parti costituite***

**e *l'inserimento nello storico del fascicolo dell'annotazione 'trattazione scritta'.***

# Grosseto, 11 dicembre 2020

Il giudice

# dott.ssa Paola Caporali